

ILL.MO PREFETTO DI.....

SCRITTI DIFENSIVI EX ART. 18 LEGGE 689/81

Oggetto : obbligo di indossare mascherine

La sig.ra, nata a il
..... ed ivi residente in via n., produce i seguenti scritti
difensivi avverso il **verbale di accertamento n.** elevato
da....., **in data**, **ore**, presso
....., riferito ad accertamento sanzionatorio di cui
all'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (convertito dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 e
successive modifiche) con riferimento a art. 1 c. 1 del D.P.C.M. del 02 Marzo 2021” *in
quanto non rispettava l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie in tutti luoghi all’aperto ove non siano garantita in modo continuativo la
condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.*”

Premesso:

- 1) Che in data in ore, presso,
con **verbale di accertamento sanzionatorio n.**, elevato
da....., veniva contestato alla sottoscritta la violazione di
cui all'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (convertito dalla Legge 22 maggio 2020,
n. 35 e successive modifiche) con riferimento all'art., 1 c. 1 del D.P.C.M. del 02 marzo
2021, **“in quanto non rispettava l’obbligo di indossare dispositivi di protezione
delle vie respiratorie in tutti i luoghi all’aperto ove non siano garantite in modo
continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi”.**
- 2) **Che visto il D.L. 25.03.2020, n.19, recante “misure urgenti per fronteggiare**

l'emergenza epidemiologica da COVID-19", in particolare, l'art. 4, comma 8 che, nel prevedere la sostituzione delle sanzioni penali con sanzioni amministrative, stabilisce che le disposizioni introdotte dal nuovo decreto in materia sanzionatoria si applichino anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto e dispone l'applicazione, in quanto compatibili, per la trasmissione degli atti dei procedimenti relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi da parte dell'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa competente, degli artt. 101 e 102 D.L.vo 30 dicembre 1999, n.507.

- 3) Che, preliminarmente, va rilevata la palese illegittimità delle norme che si assumono violate, poichè in palese contrasto con i diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione ad ogni cittadino italiano negli artt. 13 (libertà personale), 16 (libertà di circolazione), art. 19 (libertà religiosa), etc...
- 4) Che tali diritti fondamentali possono essere limitati sono in virtù di specifiche disposizioni di legge, che siano entrate in vigore prima del fatto commesso, con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, e sempre nei limiti imposti dalla Costituzione.
- 5) Che nel caso di specie pur essendovi a monte un decreto legge (sulla cui legittimità costituzionale è più che lecito dubitare), poi convertito dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 e successive modifiche, lo stesso è caratterizzato da assoluta genericità, e conseguentemente tutti i vari DPCM (in primis quello datato 25 marzo 2020), emanati dal Presidente del Consiglio, che hanno natura di atti prettamente amministrativi, senza alcun passaggio parlamentare, sono assolutamente illegittimi, poiché inidonei, per la loro stessa natura di atti amministrativi, a limitare legittimamente i detti diritti fondamentali dei cittadini (ciò può avvenire solo in virtù di disposizioni di legge, con provvedimento motivato dell'autorità Giudiziaria, ed alle condizioni previste nella

Costituzione).

- 6) Che tali osservazioni, nel silenzio assordante delle più alte cariche dello Stato (Presidente della Repubblica, Presidente del Senato e Presidente della Camera), sono condivise dalla Presidente della Corte Costituzionale (dott.ssa Marta Cartabia), nelle more divenuta ex Presidente, ed hanno registrato le medesime osservazioni da parte di altri due ex Presidenti della Consulta (Annibale Marini e Antonio Baldassarre).
- 7) Che nello specifico l'attuale si è osservato che la Costituzione non prevede alcun diritto speciale per lo stato di emergenza, precisando che la Repubblica Italiana ha attraversato **“varie situazioni di crisi, a partire dagli anni della lotta armata, senza mai sospendere l'ordine costituzionale, ma modulando i principi sui criteri di necessità, proporzionalità, bilanciamento, giustiziabilità e temporaneità....”**.
- 8) Anche l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha ammonito i paesi a rispettare lo stato di diritto, limitando nel tempo le misure eccezionali, al fine di evitare una **‘catastrofe’** dei diritti umani.
- 9) Che di conseguenza, anche sotto il profilo della ragionevolezza, la norma che si assume violata in astratto si appalesa alquanto irragionevole, poiché non vi è alcuna evidenza scientifica che confermi che l'utilizzo della mascherina protegga dalla diffusione dei virus, **peraltro non esiste alcuna norma nei vari dpcm che imponga l'utilizzo di una mascherina, poiché gli stessi parlano solo di “dispositivi di protezione delle vie respiratorie”**.
- 10) **Che, al netto di tali evidenze, all'aperto ed in condizioni di distanziamento fisico di almeno un metro, non è obbligatorio nemmeno l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, come è avvenuto nel caso di specie.**
- 11) Che nell'ordinamento giuridico italiano non esiste una fonte normativa di rango costituzionale o avente forza di legge ordinaria che consenta di dichiarare lo stato di

emergenza per rischio sanitario. In conseguenza, la deliberazione dello stato di emergenza del 31.1.2020 è **illegittima**, e pertanto vanno annullate le sanzioni comminate per violazione delle misure anti-contagio. Ciò, anche in ragione del fatto che qualsiasi limitazione della libertà personale e della libertà di circolazione può essere adottata solo con atto motivato dell'Autorità Giudiziaria, sicché le limitazioni imposte con i vari DPCM, in conseguenza del rischio sanitario, si pongono in contrasto con l'art. 13 e 16 della Costituzione.

12) Che a tal riguardo, il Giudice di Pace di Frosinone, con la Sentenza n. 516 del 15 luglio 2020, depositata il 29 luglio 2020, ha evidenziato come la deliberazione dello stato di emergenza, disposto per sei mesi a far data dal 31.1.2020, sia stata adottata facendo riferimento al “rischio sanitario derivante da agenti virali trasmissibili” e richiamando in tal senso gli artt. **7, comma 1, lettera c)** e **24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1**. Senonché il dettato delle disposizioni normative in questione – ha osservato il Giudice - non contempla come **eventi di protezione civile** situazioni di rischio sanitario da agenti virali ma, unicamente, **eventi calamitosi di origine naturale** (terremoti, valanghe, alluvioni ecc.) o **derivanti dall'attività dell'uomo** (sversamenti, attività umane inquinanti ed altri).

13) Che ha soggiunto, altresì, il Giudice di Pace che **l'unica ipotesi costituzionalmente prevista** di attribuzione al Governo di poteri normativi peculiari è quella disciplinata dagli **articoli 78 e 87** relativa alla **dichiarazione dello stato di guerra**.

14) Che ragionando in questi termini, il Giudice di Pace ha concluso che poiché gli atti amministrativi sono soggetti al principio di legalità, la delibera del 31.1.2020, quale atto di alta amministrazione, è illegittima perché emessa in assenza di fonte normativa attributiva del relativo potere, con conseguente illegittimità di tutti gli atti amministrativi conseguenti e connesso dovere del Giudice di Pace, quale Giudice

ordinario, di disapplicazione ai sensi dell'art. 5 della legge n. 2248 del 1865 All. E.

15) Che a nulla vale, invero, secondo il Giudice di Pace il richiamo operato ai DPCM in contestazione da parte dei decreti legge che sono seguiti sull'assunto secondo cui, avendo natura di atti aventi forza di legge, equiparerebbero alla fonte legislativa i DPCM richiamati evitandone in tal guisa la loro nullità, ciò in quanto deve ritenersi, unitamente alla più autorevole dottrina (Cassese), che la previsione di norme generali e astratte, limitative di fondamentali diritti costituzionali, mediante Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sia contraria alla Costituzione.

16) Che appare, altresì, palese l'aperto contrasto tra i DPCM di obbligo della mascherina, presidio medico chirurgico, e l'art. 32 della Costituzione italiana che recita:” La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.

17) Che dal punto di vista dell'illogicità della norma “emergenziale” appare indispensabile specificare e descrivere elementi di fatto e scientifici che ne certificano la grave illegittimità, e quindi la sospensione per violazioni dei diritti costituzionali alla salute.

18) Che, infatti, essendo la mascherina un presidio medico chirurgico da apporre sul viso a contatto con le vie respiratorie, appare immediatamente comprensibile che all'interno dello spazio compreso tra il viso e la mascherina si crei rapidamente un accumulo di aria viziata ipercapnica e maggiormente satura di microbi (virus, batteri e funghi contenuti all'interno della cavità orale) a seguito della ripetuta inalazione della propria aria espirata che anziché disperdersi nell'ambiente viene bloccata parzialmente dalla mascherina con il risultato di: a) aumentare la possibilità di sviluppare patologie delle alte e basse vie respiratorie; b) disperdere attraverso le vie

di fuga dell'aria tra la mascherina ed il volto (sopra, sotto ed ai lati della mascherina) un'aria più satura di microbi (e potenzialmente anche del Covid-19) rispetto a quanto avverrebbe con una normale respirazione . Inoltre l'uso prolungato della mascherina nei lunghi periodi comporterebbe l'incremento dell'acidosi tissutale che come è ormai ben noto predispone all'insorgenza del cancro. Più specificatamente, il Dott. Roberto Santi in Affaritaliani.it, Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Gastroenterologia e in Igiene e Medicina Preventiva presso l'Università di Genova, esperto in PsicoNeuro Endocrino Immunologia afferma : "...l'uso prolungato della mascherina porta a respirare lo scarto dei polmoni "l'anidride carbonica" in termine medico si chiama IPERCAPNIA. I sintomi e segni di ipercapnia comprendono l'arrossamento della pelle, frequenza cardiaca elevata, dispnea, extrasistole, spasmi muscolari, riduzione dell'attività celebrale, aumento della pressione sanguigna, aumento del flusso ematico celebrale. Possono presentarsi anche mal di testa, stato confusionale e letarghi. L'ipercapnia può indurre un aumento della gittata cardiaca, un aumento della pressione arteriosa ed una propensione verso le aritmie. In caso di grave ipercapnia (dovuta per esempio a respirazione in aria con pressione parziale di CO2 superiore a 10 kPa o 75 mmHg).

- 19) Che, inoltre, i DPCM di obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie, sono da considerarsi illegittimi, poiché in contrasto con quanto previsto dall'art. 85 del TULP che afferma:" è vietato comparire mascherato in luogo pubblico". Pertanto, non essendo mai stato abrogato tal divieto, anzi confermato dalle conseguenti leggi "antiterrorismo", tutt'ora vigenti, il divieto di mascheramento è certamente di rango superiore all'obbligo di "mascherarsi" previsti dai DPCM".
- 20) Che, inoltre, l'imposizione della mascherina è lesiva della dignità dell'individuo, rappresenta metaforicamente un bavaglio, un simbolo di schiavitù; si ricorda che nella

storia essa fu già imposta agli schiavi africani in America quando dovevano entrare nelle stanze dei bianchi per servirli, in modo tale che non “apestassero” l’aria con il loro fiato infetto. Con il processo di Norimberga, per la prima volta nella storia, si sancisce il principio che nessuna legge può essere lesiva della dignità dell’uomo e che il diritto naturale è, nella gerarchia delle leggi, superiore a qualsiasi legge e non si può fare finta di ignorarlo; in base a questo principio non esiste più la differenza tra chi ordina e chi esegue gli ordini, sono entrambi sullo stesso piano quando violano il diritto naturale e questo è anche ribadito dall’articolo 28 Cost., nessuno stato di salute può coesistere con la soppressione delle libertà civili.

21) Di seguito si riporta una serie di Sentenze, emesse da vari organi giurisprudenziali di diverse località a favore delle mie posizioni espresse in questo ricorso:

Sentenza Giudice di Pace di Frosinone n. 516 del 29.07.2020:

Ha ritenuto fondato il ricorso avverso la contestazione della violazione del divieto di spostarsi in conseguenza della emergenza sanitaria ai sensi del DPCM, dichiarando l’illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza e dei conseguenti DPCM per violazione dell’art. 13, 78 e 95 della Costituzione.

“(…) indiscutibile illegittimità del DPCM del 9.3.2020, invocato dal verbale opposto, (….) Tale disposizione, stabilendo un divieto generale ed assoluto di spostamento al di fuori della propria abitazione, con limitate e specifiche eccezioni, configura un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare. Tuttavia, nel nostro ordinamento giuridico penalistico, l’obbligo di permanenza domiciliare è già noto e consiste in una sanzione penale restrittiva della libertà personale che viene irrogata dal Giudice di pace penale per alcuni reati.

(…) come ha chiarito la Corte Costituzionale la libertà di circolazione riguarda i limiti di accesso a determinati luoghi, come ad esempio, l’affermato divieto di accedere ad

alcune zone, circoscritte che sarebbero infette, ma giammai può comportare un obbligo di permanenza domiciliare (Corte Cost., n. 68 del 1964). In sostanza la libertà di circolazione non può essere confusa con la libertà personale: i limiti della libertà di circolazione attengono a luoghi specifici il cui accesso può essere precluso, perché ad esempio pericolosi; quando invece il divieto di spostamento non riguarda i luoghi, ma le persone allora la limitazione si configura come limitazione della libertà personale.”
(...) quando il divieto di spostamento è assoluto, come nella specie, in cui si prevede che il cittadino non può recarsi in nessun luogo al di fuori della propria abitazione è indiscutibile che si versi in chiara e illegittima limitazione della libertà personale, perché, nell'ordinamento giuridico italiano, l'ordine di rimanere nella propria abitazione non può essere imposto dal legislatore, ma solo dall'Autorità giudiziaria con atto motivato.”);

Decreto del Consiglio di Stato, 26.11.2020 n. 6795:

“La questione della incidenza dell’uso di mascherina, per alunni da 6 a 11 anni, sulla salute psico-fisica del giovanissimo scolaro, merita certamente continua ed approfondita analisi su base scientifica, anzitutto da parte del C.T.S. (...) Ritiene infatti questo Giudice, come già sottolineato in altra vicenda con proprio decreto n. 6534/2020, che sia, nelle forme e nei modi che anzitutto, se riterrà di farlo, il primo giudice potrà stabilire, una necessaria più completa analisi del contesto socio-educativo in cui l’obbligo per tali scolari è stabilito come pressoché assoluto – salvo limitatissime deroghe per casi marginali – laddove la possibilità di un calo di ossigenazione per apparati polmonari assai giovani, evocata dagli appellanti, sembra allo stato mancare di rassicuranti valutazioni scientifiche di segno contrario”.);

Ordinanza Tar Lazio 4 Dicembre 2020 n. 7468:

Solleva dubbi sulla ragionevolezza e proporzionalità dell'imposizione di cui al DPCM 3 novembre 2020 Obbligo incondizionato dell'uso della mascherina per i bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni anche durante l'orario scolastico);

Ordinanza Tribunale di Roma 16.12.2020 n. 45986:

si è pronunciato su un contenzioso civile promosso da un commerciante sfrattato per morosità a causa del mancato pagamento canoni a seguito della chiusura per Covid. Il Giudice ha sottolineato come “i Dpcm sono in realtà atti viziati da molteplici profili di illegittimità e, come tali, caducabili. Punto quindi indiscusso è che le libertà fondamentali degli individui siano state compresse attraverso un Dpcm”.

I DPCM hanno natura amministrativa e non normativa ma di fatto opprimono i diritti costituzionali e producono effetti reali sulle persone e le loro attività, essi “(...) hanno imposto la compressione dei diritti fondamentali degli Italiani in palese violazione della Carta Costituzionale”.);

Preme precisare che tale sentenza non può avere efficacia abrogativa della normativa quindi non può avere una conseguenza immediata erga omnes. In Italia, infatti, l'organo competente a dichiarare una legge incostituzionale è la Corte Costituzionale;

Decreto del Cons. di Stato Reg. Ric. 653/2021 e 304/2021 Reg Prov. Caut. del 26.01.2021:

Ha accolto l'istanza cautelare ed ha sospeso, nei confronti degli appellanti, con riguardo all'obbligo della minore –OMISSIS– di indossare il DPI durante l'orario scolastico, l'esecutività del DPCM impugnato per la parte relativa, motivando che: “ nelle more della camera di consiglio già fissata innanzi al T.A.R., alla minore non possa essere imposto l'uso del DPI per la durata delle lezioni, essendo il pericolo di affaticamento respiratorio – in mancanza di una costante verificabilità con saturimetro – troppo grave e immediato, né ovviamente si può ipotizzare una sospensione, sino alla decisione

cautelare del T.A.R., del diritto costituzionalmente tutelato della giovane allieva di frequentare il corso scolastico”).

Sentenza Tar Lazio N. 2102/21 del 19 febbraio 21;

“Il DPCM del 3 novembre 2020 richiama i verbali nn. 122 e 123 delle sedute, rispettivamente, del 31 ottobre e del 3 novembre 2020 del CTS. Dalla lettura dei suddetti verbali risulta che il primo (n. 123) non ha riguardato le misure relative alla didattica in “presenza”; nel secondo (n. 124) il CTS, chiamato ad esprimere un parere sulla bozza dell’adottando DPCM, ha valutato “congruo l’impianto generale del DPCM relativo all’adozione di ulteriori misure volte al contenimento del contagio dal virus Sars – coV-2 commisurate all’attuale fase epidemiologica”, limitandosi, per quanto di interesse, a ricordare l’importanza della didattica “in presenza” nelle scuole di ogni ordine e grado;

In definitiva, i due verbali del CTS richiamati nel DPCM impugnato, nulla esprimono sullo specifico punto oggetto di doglianza, il DPCM impugnato ha imposto l’uso della mascherina ai bambini di età compresa fra i 6 e gli 11 anni, specificando che tale obbligo permane durante l’orario scolastico (art. 1 comma 9, lett. s), così discostandosi dalle indicazioni specifiche fornite dal CTS, senza tuttavia motivare alcunchè sulle ragioni del diverso opinamento e senza addurre o richiamare evidenze istruttorie di diverso avviso, in ipotesi ritenute prevalenti rispetto al parere tecnico-scientifico del CTS, discende la fondatezza anche della censura che ritiene irragionevole l’imposizione indiscriminata della mascherina anche negli istituti scolastici che avevano già adottato misure per garantire il distanziamento fra i banchi.)

Sentenza penale del 27.01.2021 n. 54 del GUP di Reggio Emilia:

Pronunciando sulla configurabilità del reato di cui all'art. 463 cp per spostamento in lockdown e in zona rossa senza valido motivo e falsa autocertificazione, ha specificato che:

“(…) un DPCM non può disporre alcuna limitazione della libertà personale, trattandosi di fonte meramente regolamentare di rango secondario e non già di un atto normativo avente forza di legge; secondo corollario del medesimo principio costituzionale è quello secondo il quale neppure una legge (o un atto normativo avente forza di legge, qual è il decreto-legge) potrebbe prevedere in via generale e astratta, nel nostro ordinamento, l’obbligo della permanenza domiciliare disposto nei confronti di una pluralità indeterminata di cittadini, posto che l’art. 13 Cost. postula una doppia riserva, di legge e di giurisdizione, implicando necessariamente un provvedimento individuale, diretto dunque nei confronti di uno specifico soggetto, in osservanza del dettato di cui al richiamato art. 13 Cost. trattasi di DPCM, cioè di un atto amministrativo, il Giudice ordinario non deve rimettere la questione di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale, ma deve procedere, direttamente, alla disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo per violazione di legge (Costituzionale). Poiché, proprio in forza di tale decreto, ciascun imputato è stato “costretto” a sottoscrivere un’autocertificazione incompatibile con lo stato di diritto del nostro Paese e dunque illegittima, deriva dalla disapplicazione di tale norma che la condotta di falso, materialmente comprovata come in atti, non sia tuttavia punibile giacché nella specie le esposte circostanze escludono l’antigiuridicità in concreto della condotta e, comunque, perché la condotta concreta, previa la doverosa disapplicazione della norma che imponeva illegittimamente l’autocertificazione, integra un falso inutile, configurabile quando la falsità incide su un documento irrilevante o non influente ai fini della decisione”)

Corte Cassazione, Sezione Quarta Penale, Sentenza 1° marzo 2021, n. 7988:

Ha accolto il ricorso avverso una sentenza del Tribunale di Bergamo perché “La disposizione dell’art.3, comma 4, del d.l. 23 febbraio 2020, n.6 – che qualificava “reato” punibile ai sensi dell’art.650 c.p. il mancato rispetto delle misure di contenimento emanate per fronteggiare lo stato di emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19 – è stata sostituita dall’art.4, comma 1, del d.l. 25 marzo 2020, n.19, in vigore dal giorno successivo e convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n.35, che ha depenalizzato, trasformandola in illecito amministrativo, la condotta di mancato rispetto delle citate misure di contenimento.”);

Sentenza-TAR-Lazio-n.-1557-2021:

Con questa sentenza il Tar Lazio ha accolto l’istanza cautelare presentata dai medici del Comitato Cura domiciliare Covid-19 contro il ministero della Salute e l’Aifa che, relativamente al trattamento domiciliare dell’infezione da coronavirus Sars-CoV-2, aveva raccomandato durante i primi giorni di malattia la sola “vigile attesa” in associazione a trattamenti sintomatici, ad esempio attraverso il paracetamolo, e il non utilizzo di tutti i farmaci impiegati ormai da mesi, a loro dire con successo, da molti medici di medicina generale.

I giudici amministrativi del Lazio, nella valutazione sommaria propria della fase cautelare, hanno ritenuto fondato il ricorso in relazione alla circostanza che i ricorrenti “fanno valere il proprio diritto/dovere, avente giuridica rilevanza sia in sede civile che penale, di prescrivere i farmaci che essi ritengono più opportuni secondo scienza e coscienza, e che non può essere compresso nell’ottica di una attesa, potenzialmente pregiudizievole sia per il paziente che, sebbene sotto profili diversi, per i medici stessi”).

Si segnala, inoltre, che vi sono anche diverse sentenze pronunciate dagli organi di giustizia di altri Stati europei che, sulla base dei principi internazionali a cui anche l'Italia è vincolata, ribadiscono l'illegittimità di gran parte delle disposizioni 'emergenziali' che comprimono i diritti dell'uomo. Tra queste segnaliamo:

Sentenza Corte d'Appello di Lisbona dell'11/11/2020 (che sottolinea l'importanza del principio della dignità della persona umana come riferimento assiale dell'intero sistema dei diritti fondamentali)

Sentenza della Corte di Weimar del 11.01.2021 (che tra l'altro dichiara incostituzionale e contrario ai diritti dell'uomo il divieto di contatto.

22) Che va ricordato a tutti i Pubblici Ufficiali, fino a quando questo sarà ancora uno Stato di diritto, che gli stessi sono tenuti al rigoroso rispetto della Costituzione e delle leggi, e che davanti ad ordini illegittimi, hanno l'obbligo di disattenderli, e non di fare affermazioni del tenore: "Noi eseguiamo gli ordini", come spesso capita di sentire sui luoghi di contestazione.

23) Che il reiterarsi di conflitti tra Istituzioni e cittadini, poiché questi ultimi sono sempre più spesso costretti ad ingaggiare continui contenziosi dialettici, ed a volte anche giudiziari, per la difesa dei propri diritti umani inviolabili, che preesistono anche alla Costituzione, la quale si limita a riconoscerli ed a garantirli, sta minando nel profondo il tradizionale rapporto di fiducia tra cittadini ed Istituzioni, provocando una deriva, che è meglio arrestare il prima possibile, con il contributo di buon senso di ognuna delle parti.

24) Che, esaminando il merito della vicenda, il verbale di accertamento è comunque da considerarsi illegittimo ed infondato nel merito, poiché, in base a dei principi giurisprudenziali dettati e disciplinati dalla legge n. 689/1981, più precisamente dall'art. 3, la normativa relativa alle misure d'urgenza atte a fronteggiare l'emergenza

epidemiologica da Covi-19 di cui all'art.1 del D.L. 08.03.2020 (della cui illegittimità si è già detto), non può ritenersi comunque violata, dal momento che la ricorrente si trovava in un luogo all'aperto, vale a dire un parco, e aveva con sé, a portata di mano, la mascherina, che non era indossata, poiché per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, veniva garantita in modo continuativo la condizione di distanziamento rispetto a persone non conviventi.

25) Che, pertanto, deve ritenersi che il verbale sopra indicato, sia illegittimo ed infondato anche nel merito, poiché le disposizioni urgenti imposte per l'emergenza Covid- 19, di cui all'art.1 del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 e successive modifiche, non sono state violate affatto dalla ricorrente, infatti come più volte dichiarato ed affermato dallo stesso Ministro della Sanità Speranza, la mascherina può non essere indossata nei luoghi aperti, ove sia mantenuta il distanziamento di sicurezza con altre persone non conviventi, e tali condizioni erano assolutamente rispettate nell'occasione.

26) Che va puntualizzato ancora che, così come trascritto sul verbale di accertamento, gli stessi agenti hanno accertato che la sottoscritta portava con sé il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, ma che non veniva indossato, poiché era garantito il distanziamento fisico, solo successivamente, dopo che la discussione, tra la sottoscritta e gli agenti, aveva attratto l'attenzione di passanti, comunque distanziati ed impegnati a passeggiare nel parco, i Vigili invitavano la scrivente ad indossare la mascherina pur in presenza di distanze ben superiori al metro richiesto dalle norme emergenziali.

27) Alcuni passanti, contestualmente, sollecitavano ad alta voce la sottoscritta all'utilizzo della mascherina anche all'aperto (indipendentemente dalle distanze), usando parole del tenore: "irresponsabile", e quindi solo in seguito alle sollecitazioni dei predetti passanti i Vigili, a scopo evidentemente dimostrativo, stante la perdurante distanza fisica, forse per dimostrare evidentemente alla platea di svolgere attività di controllo e

di applicazione della normativa emergenziale, provvedevano alla predetta contestazione.

28) Che la contestazione elevata nell'occorso sembra più il frutto di una volontà di punizione per la disobbedienza, che un accertamento di una situazione che di fatto era assolutamente insussistente.

29) Che, tra l'altro, non si comprende con quale strumento di misurazione i verbalizzanti abbiano constatato la presunta assenza della distanza di almeno un metro, quando, invece, al contrario vi era una distanza, ad occhio, di oltre due metri.

30) Che tale contestazione difetta, pertanto, dei suoi (illegittimi) presupposti, anche di fatto, poiché non risponde affatto al vero che non fosse mantenuta la distanza interpersonale, e tale svolgersi degli eventi può essere tranquillamente essere confermato da più persone presenti ai fatti.

31) Che, alla luce di quanto esposto, le affermazioni dei verbalizzanti in ordine alla presunta violazione, nella migliore delle ipotesi, sono il frutto di un errore di percezione, mentre, nella peggiore delle ipotesi, in caso di dolo, ci si troverebbe davanti a fattispecie avente rilievo penale.

32) Che per le ragioni sopra esposte il comportamento dell'odierna ricorrente è avvenuto anche nella piena convinzione della liceità della propria condotta, nonché dai motivi giustificativi indicati dalle norme di cui all' art. 1 D.P.C.M. 8 Marzo 2020 e successive modifiche, vale a dire "misure urgenti atte a fronteggiare l'emergenza epidemologica da Covid-19".

33) Che, infine, non resta che augurarsi che questa situazione di barbarie giuridica, nella quale le Istituzioni Italiane sembrano ormai annegare, venga meno il prima possibile, con il contributo di tutti (anche di buon senso), indipendentemente dal ruolo occupato.

34) Che comunque il verbale non specifica quanto previsto dall'art.1 co 1bis in riferimento

alle distanze mantenute dagli altri soggetti ove fossero presenti altri soggetti

Tutto ciò premesso, la sottoscritta sig.ra

CHIEDE

Che l'Ill.mo Sig. **Prefetto della Provincia di.....**, esperita la necessaria istruttoria, Voglia procedere all'archiviazione del verbale di accertamento n. del, elevato dalla Polizia Locale del Comune di, in data, ore 16.42, presso, riferito ad accertamento sanzionatorio di cui all'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (convertito dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 e successive modifiche) con riferimento a art. 1 c. 1 del D.P.C.M. del 02 Marzo 2021" in quanto non rispettava l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti luoghi all'aperto ove non siano garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi."

In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della suddetta richiesta, contenere comunque al minimo di legge la sanzione.

In via istruttoria: chiede di essere ascoltata personalmente sui fatti oggetto della contestazione.

Si allega: 1) Copia verbale di accertamento impugnato; 2) Copia documento .

Firma

.....